



S E N T E N Z A N . 2 2 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74056

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), e (OMISSIS), entrambi in qualità di eredi di (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avv. Walter Nicodemo (del foro di Lagonegro), nonché elettivamente domiciliati a Sassano (SA) in largo Silla n° 20 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 7 settembre 2023 (omissis) hanno riassunto un giudizio riguardo al quale dapprima il tribunale di Lagonegro aveva ascrivito la giurisdizione a questa Corte, con sentenza n° 271/2022; e poi la sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, con ordinanza n° 6/2023, aveva declinato la competenza territoriale. Nel merito, evidenziando di essere eredi di

(omissis), titolare di pensione INPS il quale era deceduto il 13 dicembre 2014, essi hanno lamentato che l'INPS dapprima aveva accreditato sul conto corrente bancario del *de cuius* il rateo di quello stesso mese e la tredicesima mensilità, tre giorni dopo che quegli era venuto a mancare; e poi invece, una ventina di giorni più tardi, aveva disposto lo storno di quell'accredito.

Perciò gli odierni ricorrenti hanno domandato il pagamento del rateo in questione e della tredicesima mensilità.

2. Con comparsa depositata il 21 dicembre 2023 si è costituito l'INPS, confermando che le somme in questione gli erano state restituite dalla banca presso cui era aperto il conto corrente sul quale venivano accreditati i ratei pensionistici spettanti al *de cuius*; e, tuttavia, sottolineando come gli eredi di costui non avessero mai invocato il pagamento di quelle specifiche somme, bensì dei ratei di altre due pensioni, i quali però erano stati da lui stesso percepiti *ante mortem*.

3. Con ordinanza emessa all'udienza del 15 gennaio 2024 è stata sollevata *ex officio* una questione di giurisdizione riguardo alla pensione n° 20045450, costantemente richiamata dagli odierni ricorrenti già nel ricorso originario. Tuttavia, a fronte di tale pronuncia, gli eredi del (omissis) si sono limitati a produrre istanza, il 6 giugno di quello stesso anno, al fine di veder dichiarata la cessazione della materia del contendere; e, in virtù di tale istanza, con ordinanza emessa il 3 agosto 2024, è stata fissata una nuova udienza al 3 del mese successivo.

Infine a quell'udienza la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va osservato come l'originaria indicazione del tribunale di Lagonegro nascesse dalla circostanza che, nel relativo circondario, sono ricompresi

anche taluni comuni della provincia di Salerno: tra cui quello di Sassano nel quale era residente il *de cuius*. Inoltre va da sé che, una volta ascritta la giurisdizione a questa Corte, la competenza territoriale debba venir individuata secondo i criteri previsti per la Corte stessa, cioè avuto riguardo alla regione in cui il ricorrente risieda.

In ogni caso l'incontestata cessazione della materia del contendere induce a prescindere dalla questione di giurisdizione sollevata *ex officio*.

5. Infine la confusione tra la pluralità di pensioni di cui era titolare il *de cuius* e fra le istanze eventualmente presentate riguardo a quelle pensioni dagli odierni ricorrenti, nonché le conclusioni da loro rassegnate nell'istanza presentata il 6 giugno 2024, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74056, proposto da (OMISSIS)e (OMISSIS)contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 settembre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 29.01.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli